

Oggi, ancora una volta, sull'onda di una spinta emotiva che, con tanta demagogia e con tanto populismo, tenta di dipingere come maggioritario puro il sistema elettorale vigente per le regioni (in realtà, sappiamo benissimo che lo stesso governo regionale che si forma all'inizio della legislatura potrebbe essere tranquillamente diverso da quello indicato dalla maggioranza degli elettori e si potrebbe nominare presidente della giunta un soggetto non preventivamente indicato come capolista, poiché quella è soltanto un'indicazione), facciamo finta di ricercare tutti insieme una soluzione che eviti i ribaltamenti di maggioranza, pur sapendo che, qualunque modifica della legge ordinaria si possa introdurre, essa incorrerà certamente nella violazione del precetto costituzionale.

Infatti, per ammissione di tutti, le due ipotesi consegnate all'Assemblea mirano entrambe a rendere possibile lo scioglimento dei consigli regionali, non perché non vi sia più una maggioranza, che possa comunque tenere in vita il governo, ma soltanto perché la maggioranza sta per cambiare o è già cambiata.

Stiamo tentando di introdurre, con legge ordinaria, un principio che, invece, nel coordinamento stabilito dalle norme costituzionali, va esattamente nella direzione opposta. Il legislatore costituzionale ha inteso tutelare qualunque governabilità possibile, tanto è vero che esso ha previsto lo scioglimento, non quando si costituisca una maggioranza diversa da quella originariamente esistente, ma soltanto nel caso in cui nessuna maggioranza, vecchia o nuova, possa essere formata. Il legislatore ordinario, invece, vuole collegare al modificarsi della maggioranza il venir meno della legittimazione del consiglio regionale, con il contestuale ritorno alle urne. Questo è il dato: abbiamo un modello stabilito dalla normativa costituzionale ed un modello diverso, che tutti vogliamo, al quale guardiamo con grande rispetto, immaginando che sia il modello del domani, ma non è questo il modo per raggiungerlo.

L'ipocrisia che sottende detto tentativo è pari soltanto all'arroganza di chi fa finta

di non vedere la chiara, macroscopica violazione del precetto costituzionale. Quando, nel 1995, si votò l'emendamento che, di fatto, dava alla luce l'articolo 8 nella sua attuale formulazione, ci fu un collega, l'onorevole Buontempo, il quale disse: « Si prevede una fattispecie di scioglimento del consiglio regionale non prevista dalla Costituzione; questa norma avrebbe valore in un sistema maggioritario nel quale si scegliesse effettivamente la maggioranza che deve governare, non in quello che noi andiamo a disegnare. Quella in esame sarà la peggiore legge mai votata dal Parlamento italiano ». Non si preoccupi l'onorevole Buontempo, perché, come avrà avuto modo di verificare, non c'è mai limite al peggio. Abbiamo visto cose peggiori e, probabilmente, se andremo avanti su questa strada, per quello che mi riguarda — la valutazione complessiva finale la farà il professor Rebuffa — siamo purtroppo in una buona posizione per completare il percorso negativo che è stato iniziato.

In sostanza, qual è il problema? Le due opzioni che ci vengono presentate con il titolo: « Modifica all'articolo 8 della legge 23 febbraio 1995, n. 43 sulla durata in carica del consiglio regionale » che, in realtà, dovrebbe essere letto come « nuove ipotesi di scioglimento del consiglio regionale ». Si tratta della testimonianza di un consociativismo d'occasione, tendente non alla soluzione di un problema reale, quanto piuttosto ad offrire una risposta di moralismo politico scadente e a buon mercato a quanti continuano quotidianamente a misurarsi con un paese virtuale, nel quale esistono un maggioritario puro per l'elezione regionale, l'elezione diretta del presidente della giunta regionale e la scelta diretta della coalizione governante da parte degli elettori. Ma questo è il paese virtuale, quello che tutti vorremmo, non il paese reale, che invece ha le sue regole, le sue leggi, le sue gerarchie di norme.

Come dicevo, le due opzioni virtuali sottoposte all'Assemblea dissimulano la stessa fattispecie di scioglimento virtuale del consiglio regionale nel caso in cui « il

rapporto fiduciario fra consiglio e giunta è comunque posto in crisi». Cosa significa? Effettivamente non è importante, nel senso che non è importante sapere quale giunta. Ci si riferisce a quella che astrattamente nasce dall'indicazione degli elettori, che fanno vincere una coalizione o a quella indicata dal consiglio regionale per supportare il presidente scelto dagli elettori? Non lo sappiamo, perché non abbiamo un sistema che consenta di eleggere direttamente un presidente ed una giunta (con la necessità, quindi, di tutelare il rapporto fiduciario fra questi due organi emanazione della volontà popolare). Ma qui parliamo di qualcosa che non esiste, che immaginiamo e che speriamo.

L'importante è prevedere comunque una sanzione che, nella specie, punisca lo spostamento della maggioranza. Mi sembra quasi di ricordare la mia adolescenza, quando alle elementari il maestro ci redarguiva dicendo: « Chi si muove sarà punito ». Va punito quindi il movimento, qualunque sia: non è importante per qual motivo sia stato posto in essere. E, a guardare bene, il collega Nania ha proprio l'aspetto del maestro simpaticamente autoritario.

La seconda opzione, invece, forse più rispettosa del precetto costituzionale, tenta di definire il concetto di gravi violazioni di legge contenuto nel primo comma dell'articolo 126, assimilando la modifica di maggioranza alla violazione costituzionalmente prevista. Si evita, però, di specificare quale sarebbe la legge violata dalla nuova maggioranza che determinerebbe così lo scioglimento del consiglio. Ma è una forzatura, visto che nel secondo comma la Costituzione ci dice che causa di scioglimento è — al contrario — non ricercare o non trovare un'altra maggioranza (non cercarla).

Nelle discussioni precedenti ed in quelle che seguiranno avremo modo senz'altro di ascoltare la sottile differenza tra Costituzione reale e Costituzione formale, fra Costituzione rigida ma elasticamente interpretabile.

La verità reterà sempre la stessa, impressa a fuoco nelle nostre coscienze: l'intervento proposto non è compatibile né

con la Costituzione né con il buon senso. La strada maestra, l'unica da percorrere, era quella di una modifica costituzionale che rendesse possibile, nella logica di un sistema autenticamente maggioritario, l'elezione diretta del presidente della giunta regionale e che, coerentemente, prevedesse lo scioglimento del consiglio regionale nel caso in cui il presidente espresso direttamente dagli elettori, scelto dagli elettori, fosse sfiduciato e non godesse più di una maggioranza stabile (maggioranza coerente e coincidente con l'indicazione elettorale, in un sistema che non abbiamo e che vorremmo).

L'UDR ha presentato una proposta di legge costituzionale che prospetta questa soluzione; tutto il resto appartiene a quel mondo virtuale che, mi consenta, signor Presidente, è più appropriato alle giovani generazioni che a tanti — datati e non — depositari del consenso popolare.

Concludendo, si potrebbe sintetizzare che allo stato attuale l'UDR, pur condividendo il principio ispiratore (tanto che ha già presentato una proposta di legge costituzionale in tal senso), non può che astenersi, giacché il contesto legislativo non è coerente e lo strumento tecnico utilizzato (legge ordinaria) è improprio e inadeguato (*Applausi dei deputati del gruppo dell'UDR*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Nardini. Ne ha facoltà.

MARIA CELESTE NARDINI. Signor Presidente, colleghi, il testo di legge oggi al nostro esame ci sembra dettato più che altro da una emergenza — il rischio è quello del cambiamento delle giunte in alcune regioni: Campania, Puglia e Calabria — ed è già, solo per questo motivo, preoccupante.

Esso allude alla modifica degli articoli 121 e 126 della Costituzione e non si tratta semplicemente di una allusione, visto il dibattito e le proposte fatte dai colleghi. Si tratta di una chiave per aprire le porte alla riforma elettorale ed ha, all'orizzonte, lo scenario del sistema maggioritario, che è per noi non divisibile,

anche perché, al di là del merito più ristretto e dei nostri convincimenti, nell'articolo 1 è previsto lo scioglimento del consiglio regionale, in ogni caso: anche qualora si verificasse una crisi nell'ambito della stessa maggioranza, si andrebbe allo scioglimento del consiglio regionale.

Per di più, l'articolo 2 della proposta di legge è in forte contraddizione con il secondo comma dell'articolo 126 della Costituzione, secondo il quale il consiglio regionale può essere sciolto quando, per dimissioni o per impossibilità di formare una maggioranza, non sia in grado di funzionare. Si riferisce, questo comma, ad una — ripeto, una — maggioranza e non alla maggioranza. Vi sono, quindi, delle contraddizioni.

Si dice che i principi ispiratori siano la preoccupazione della stabilità amministrativa e la garanzia di Governo; ed inoltre si opera con lo strumento della legge: si introduce un vero e proprio cambiamento costituzionale, senza dichiararlo, pretendendo di passarvi sopra, di non analizzare e, quindi, di non apportare quel reale cambiamento, quei correttivi ad una situazione politica che per la verità è assai difficile e preoccupante (mi riferisco allo spostamento di eletti da un partito all'altro e di pezzi di partito da uno schieramento all'altro).

Ci sembra, quindi, che lo strumento sia davvero inadeguato, che non si vada nel profondo e che si tenti di imbrigliare una situazione, piuttosto che affrontare e interpretare ciò che sta accadendo nell'attuale scenario politico.

I problemi addotti, che pure esistono, sono solo pretesti per affermare una visione ed una idea della politica — o meglio, del governare e dell'amministrare — al servizio di determinati interessi ed una concezione della partecipazione della gente che è propria di una interpretazione e di una volontà elitarie e che si contrappone alla storia politica propria del nostro paese.

Vi è l'esplicito tentativo di eliminare dalla vita politica italiana i partiti e le forze politiche, che emerge da più tempo e da più parti.

Certamente, i partiti hanno conosciuto una implosione ed una involuzione deleteria e assai negativa che li ha portati in moltissimi casi — ma non in tutti e non sempre — ad allontanarsi dagli ideali e dagli interessi di masse di cittadini grandi e piccole che, ciascuno dalla propria parte, hanno rappresentato e ancora rappresentano.

Strumentalmente si è fatto e si fa leva su tali giudizi, che spesso diventano somari, e si rinuncia al ruolo e al compito di correggere deviazioni, strutture e brutture, di scacciare i mercanti dal tempio e di assolvere ad un ruolo e ad un compito che sono, e dovrebbero essere, propri di tutti coloro che vogliono assumersi il peso e la responsabilità del governo della cosa pubblica.

Così facendo, l'individuo, la persona in quanto tale, sopravanza gli interessi collettivi — non è questo a cui molto spesso avete alluso? — e si erge, chissà come e chissà perché, ad interprete e paladino di interessi parziali e non mediati con gli interessi collettivi e la società nel suo complesso.

Non era, e non è, questo il ruolo e la ragion d'esser dei partiti? Non è questo il senso della politica, da Platone in poi? Perché personalizzare in questo modo le scelte, i consensi, i percorsi politici di una società e di una sua parte importante? Non è giusto né corretto in assoluto.

Pur se non si addivenisse ad un giudizio di tale natura, ad una concezione come quella che noi abbiamo della politica, non conta nulla la storia politica, civile e sociale di questo paese? Non conta nulla la straordinaria capacità di mobilitazione e di coinvolgimento di grandi masse che qui da noi abbiamo conosciuto, in momenti particolari e sempre decisivi della nostra storia? Non si può, per gli interessi di pochi, buttare via un patrimonio importante, una parte essenziale della nostra vita democratica.

Spesso, in questi ultimi anni, ci si gingilla a discutere e ad interrogarsi sui motivi di una sempre maggiore disaffezione e non partecipazione dei cittadini a momenti particolari, quale quello eletto-

rale che ha conosciuto e conosce un *trend* negativo e quasi di caduta libera, fino ai dati di domenica scorsa. Non voglio sottovalutare o negare la validità e la consistenza di molti degli elementi di analisi a questo riguardo presentati e forniti, ma nel fatto che un sindaco o un presidente di provincia vengano eletti da meno del 50 per cento degli aventi diritto (in alcuni casi con percentuali inferiori a quelle americane) non c'entrano nulla la convinzione di molti elettori di non sentirsi rappresentati politicamente, partiticamente, da nessuno dei concorrenti, soprattutto nel momento del ballottaggio, e pertanto di non voler partecipare a qualcosa che si ritiene, sia pure sbagliando naturalmente, non confacente con la propria convinzione e con la propria idea di partecipazione, di democrazia e di rappresentanza? No, non siamo fuori tema, perché nel momento in cui si presenta questo testo di legge, non si discute di altro che di ciò cui ho accennato.

Per questo, il criterio della sfiducia correlato a quello di una maggioranza qualificata, è l'unica, reale ipotesi (e in tal senso abbiamo presentato un emendamento).

Il resto attiene al senso di appartenenza, al senso di stabilità come capacità reale e volontà politica di dare risposta ai problemi concreti della gente, al senso alto della politica che ciascuno di noi dovrebbe avere, alle pratiche dei partiti e alla loro volontà di riformare e di rifondare se stessi. Ma questa è un'altra storia, è la storia della politica, quella con la « p » maiuscola (*Applausi dei deputati del gruppo misto-rifondazione comunista-progressisti*).

PRESIDENTE. Constato l'assenza dell'onorevole Migliori, iscritto a parlare: si intende che vi abbia rinunciato.

È iscritto a parlare l'onorevole Calderisi. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE CALDERISI. Signor Presidente, il contributo che intendo portare in questo dibattito, visto che molte cose sono state già dette e non voglio ripeterle, è

quello di offrire un po' di memoria storica.

Il nostro paese, il nostro sistema politico in particolare, i nostri mezzi di informazione, difettano di memoria storica; ma in questo caso non c'è forse nemmeno bisogno di scomodare la storia, perché si tratta in realtà di memoria della cronaca della vicenda politica di soli tre o quattro anni fa.

Ricordo che nella scorsa legislatura il Parlamento (la Camera in particolare) fu impegnata nel tentativo di pervenire ad una riforma dell'articolo 122 della Costituzione. Il Governo, presieduto dall'onorevole Berlusconi, presentò alla Camera dei deputati (la prima firma era dello stesso Presidente del Consiglio, mentre la seconda era del ministro Speroni) il disegno di legge n. 872 per modificare l'articolo 122 della Costituzione e per introdurre, in particolare, l'elezione a suffragio universale diretto del presidente della regione ed anche una serie di poteri in direzione federalista.

Questa proposta fu accolta in Parlamento con la presentazione di proposte convergenti, non solo da parte della maggioranza di allora ma anche da parte di molti deputati dell'opposizione di allora (mi riferisco alle proposte Adornato e Masi). Per il resto l'opposizione impedì non solo l'approvazione ma, sostanzialmente, addirittura la discussione, di quel provvedimento. Ricordo che durante la discussione in Commissione affari costituzionali, presidente il collega Selva (io ero il relatore sul provvedimento), dei 14 componenti del gruppo progressista ben 5 erano favorevoli all'introduzione dell'elezione diretta del presidente della regione, tra cui anche l'attuale sindaco di Genova Pericu, il verde Reale e il collega Soda. Fu messa in atto un'azione ostruzionistica — mi dispiace ricordarlo — da parte degli altri, tra cui i colleghi Bassanini, Elia e Cossutta, che fecero ricorso non solo all'argomento — un po' singolare — che con l'elezione diretta del presidente della regione avremmo avuto — diciamo così — venti Berlusconi o cose del genere, ma anche (eravamo alla fine di luglio) alle

lamentele sul mancato funzionamento del condizionamento dell'aria in Commissione o per l'insufficiente numero delle sedie. Erano questi i mezzi per opporsi!

Riuscimmo, modificando la proposta, ad arrivare in aula nel mese di settembre-ottobre, ma la proposta del ministro Speroni fu bocciata perché la lega votò contro.

Questo per dare solo qualche piccolo ragguaglio.

Accadde dunque che il Parlamento, quando si dovette porre mano alla riforma della legge elettorale, fu costretto ad operare nell'ambito della Costituzione vigente. Ma, poiché esso voleva introdurre elementi innovativi nella forma di Governo, dovette — diciamo così — arrangiarsi con gli strumenti della legge ordinaria.

Vorrei qui fare una considerazione di fondo. Ho ascoltato dubbi e questioni sollevate in ordine al problema della durata del consiglio. La Costituzione, però, non prevede una durata dei consigli regionali, ma si rimette al legislatore ordinario. Vi sono aspetti discutibili dell'impianto del cosiddetto «Tatarellum» in cui il legislatore ha voluto incidere sulla forma di Governo.

A livello comunale e provinciale il nostro sistema prevede che si possa intervenire con legge ordinaria, non soltanto per il sistema elettorale, cioè per il meccanismo di trasformazione dei voti in seggi, ma anche per la forma di Governo. L'elezione diretta del sindaco e del presidente della provincia; la nomina e la revoca degli assessori da parte di questo; la previsione di nuove elezioni in caso di morte, dimissioni, impedimento permanente del sindaco e del presidente della provincia, sono tutti elementi che possono essere regolati con leggi ordinarie.

A livello regionale e nazionale ciò non è possibile!

Vi è la norma dell'articolo 122, quinto comma, della Costituzione, che prevede che il consiglio elegga nel suo seno il presidente. Il consiglio regionale ha quindi la libertà di scegliere chi vuole, purché sia un componente del consiglio.

Nel provvedimento al nostro esame è prevista l'indicazione del presidente della Giunta davanti agli elettori. Questa è la norma che pone i maggiori dubbi di costituzionalità, perché va ad incidere sulla libertà del consiglio di scegliere il presidente che ritiene più opportuno prescindendo da quello indicato come capolista nella lista regionale e con l'attribuzione del premio di maggioranza. Questo è il meccanismo che — a mio avviso — presenta dubbi di incostituzionalità. Viceversa, quella della durata — se mi consentite — è una questione minore, anzi la più banale e la meno soggetta a dubbi di costituzionalità.

I colleghi che sollevano dubbi su questa norma dovrebbero proporre l'abrogazione del «Tatarellum». In questo caso sarebbe comprensibile una modifica degli articoli 122 e 126 della Costituzione e l'abrogazione del «Tatarellum», poiché il dubbio di costituzionalità più significativo riguarda quest'ultimo. Viceversa, è motivo di sconforto vedere proposto il «Tatarellum» come modello a livello nazionale, poiché provocherebbe maggiori problemi, aggravati per di più dal bicameralismo.

Ho presentato una proposta di riforma costituzionale (non c'è solo quella dell'onorevole Veltroni), insieme ai colleghi Selva, Frattini, Urso, Taradash e Follini (il collega Nania mi ha comunicato la volontà di aggiungere la sua firma). Credo che questa sia una riforma sicuramente da fare: di fronte al dilagare dei fenomeni di trasformismo che hanno eluso la sostanza dell'impianto del «Tatarellum», penso che il problema non sia solo quello della durata. Quando il legislatore ordinario ha voluto modificare la forma di governo regionale tentando di assicurare governi di legislatura, ha voluto anche dare alla scelta degli elettori un significato ben preciso. Ha affermato che i partiti indicano come capolista regionale il candidato alla presidenza della regione e questo significa aver dato all'elettore (il discorso sul virtuale riguarda semmai questo aspetto) la possibilità di scegliere il governo della regione; si attribuisce il premio di maggioranza. Penso quindi che

porsi il problema di preservare il rapporto di continuità tra la scelta degli elettori, l'esecutivo e la maggioranza sia una conseguenza di tutto ciò.

Fu il Polo, nel 1994-1995, a porsi il problema di preservare questo rapporto; in particolare, fu il sottoscritto a sottolineare l'esigenza di una norma antiribaltone. Proponemmo allora una soluzione, quella indicata più o meno nel secondo comma del testo oggi in discussione; Bassanini ed Elia obiettarono che la soluzione migliore, la più rispondente al dettato costituzionale, la più rispettosa degli articoli 122 e 126 era quella che è stata poi recepita dall'articolo 8 del «Tarellum».

C'è molto di strumentale: mi dispiace dirlo, ma ci sono stati colleghi che un anno fa hanno firmato alcune proposte di legge, come quella del collega Palma, e che oggi sostengono la tesi opposta. Evidentemente questo è un esempio di strumentalità, perché è difficile pensare che ciò che veniva ritenuto costituzionale un anno fa adesso non lo sia più.

Dobbiamo però operare in due direzioni. Anzitutto con la legge ordinaria, al fine di porre un argine a fenomeni che tutti qui condannano. Al riguardo, credo che si debba trovare una soluzione nell'ambito indicato da tutte le proposte di legge presentate. Il collega Palma è stato il primo a prospettarlo, in epoca non sospetta; ma c'è anche la proposta Veltroni, presentata dal segretario dei democratici di sinistra, firmata dal capogruppo, dal vicesegretario, dal responsabile enti locali, dal capogruppo in Commissione affari costituzionali di quel partito: è il primo comma del testo della Commissione che il relatore ci ha presentato. Credo che esso corrisponda più o meno al testo Paissan, al testo Palma, al testo Frattini e mi pare che sullo stesso vi sia una convergenza.

È inutile cambiare indirizzo e credo sia opportuno espungere quel secondo comma, che io avevo proposto a suo tempo; sarebbe però sbagliato pensare di seguire entrambe le strade: bisogna seguirne una. Conosciamo i limiti di tutto

ciò, ma non possiamo che confermare l'indirizzo assunto dal Parlamento nel 1995.

Questa modifica della legge ordinaria deve essere poi accompagnata da una riforma costituzionale. Le due strade non possono e non devono essere poste in alternativa: se vogliamo riavviare il processo di riforma di cui il paese ha bisogno ed affrontare le vere cause che sono alla base dell'instabilità, dobbiamo agire a livello costituzionale e prevedere in quella sede ciò che è già previsto a livello comunale e provinciale. Ci vuole l'elezione diretta del decisore politico tanto a livello regionale quanto a livello nazionale. Bisogna introdurre l'elezione diretta del presidente della regione (o della giunta regionale, se vogliamo chiamarlo così), con potere di nomina e di revoca degli assessori, con la possibilità di scegliere questi ultimi anche al di fuori del consiglio e prevedendo — in caso di dimissioni, morte o sfiducia — che si torni davanti agli elettori.

Dobbiamo fare altrettanto a livello nazionale — dove la questione è certamente più complessa — con l'elezione diretta del Presidente della Repubblica con funzioni di governo quali quelle delineate nel testo iniziale della bicamerale, il cosiddetto testo Salvi, o nel tentativo di Maccanico che nella scorsa legislatura cercò di avviare questo percorso riformatore. Dobbiamo farlo perché è l'unico modo di affrontare la situazione: le norme antiribaltone si chiamano «potere di scioglimento», laddove il sistema funziona bene. Il potere di scioglimento è un fattore di deterrenza e di stabilità dei governi: questa è la strada maestra.

Sarebbe sbagliato, pertanto, porre queste due strade in alternativa; dobbiamo agire con la legge ordinaria, far fronte alle situazioni che si sono determinate e, una volta approvata la norma, percorrere la strada maestra della riforma costituzionale.

Credo che sia l'unico modo di attuare seriamente il processo riformatore e l'unico criterio per capire se chi interviene nelle aule parlamentari sia animato vera-

mente da una volontà riformatrice oppure dall'intenzione di utilizzare strumentalmente argomenti opposti a quelli usati qualche mese prima, al fine di sostenere la tesi contraria.

Credo che ciò non sia ammissibile e che, se vogliamo percorrere veramente la strada riformatrice, questo sia un banco di prova per verificare le volontà di tutti.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Discussione del documento: Proposta di modificazione degli articoli 102 e 154 del Regolamento (competenze consultive della Commissione parlamentare per le questioni regionali) (Doc. II, n. 29) (ore 20,05).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del documento: Proposta di modificazione degli articoli 102 e 154 del Regolamento (competenze consultive della Commissione parlamentare per le questioni regionali).

(Contingentamento tempi discussione sulle linee generali — Doc. II, n. 29)

PRESIDENTE. Avverto che, a seguito della riunione del 25 novembre della Conferenza dei presidenti di gruppo, si è provveduto, ai sensi dell'articolo 24, commi 7 e 9, del regolamento, all'organizzazione dei tempi per l'esame del documento. Il tempo riservato alla discussione sulle linee generali è così ripartito:

relatore: 30 minuti;

richiami al regolamento: 10 minuti;

interventi a titolo personale: 1 ore e 5 minuti (con il limite massimo di 16 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato);

gruppi: 4 ore e 20 minuti.

Il tempo a disposizione dei gruppi è ripartito nel modo seguente:

democratici di sinistra-l'Ulivo: 36 minuti;

forza Italia: 33 minuti;

alleanza nazionale: 33 minuti;

popolari e democratici-l'Ulivo: 33 minuti;

lega nord per l'indipendenza della Padania: 32 minuti;

UDR: 31 minuti;

rinnovamento italiano: 31 minuti;

comunista: 31 minuti.

Il tempo a disposizione del gruppo misto, pari a 35 minuti, è ripartito tra le componenti politiche costituite al suo interno nel modo seguente:

verdi: 9 minuti; rifondazione comunista: 8 minuti; CCD: 8 minuti; socialisti-democratici italiani: 5 minuti; minoranze linguistiche: 3 minuti; la rete: 2 minuti.

Ricordo che, a norma dell'articolo 16, comma 3-bis, del regolamento, nel corso della discussione ciascun deputato potrà presentare una sola proposta di principi e criteri direttivi per la riformulazione del testo della Giunta. Le proposte di principi e criteri direttivi saranno esaminate ai sensi dell'articolo 16, commi 3-bis e 3-ter.

(Discussione sulle linee generali — Doc. II, n. 29)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Signorino.

ELSA SIGNORINO, *Relatore*. La modificazione al regolamento in esame interviene sulle competenze consultive della Commissione parlamentare per le questioni regionali, con particolare riferimento agli articoli 102 e 154.

Tale modificazione si prefigge l'obiettivo di adottare nelle norme regolamentari della Camera le disposizioni già presenti nel regolamento del Senato, in particolare all'articolo 40, comma 9, laddove si disciplina una funzione consultiva generale obbligatoria nel procedimento legislativo per la Commissione bicamerale per le questioni regionali.

Ovviamente la fattispecie della funzione consultiva generale obbligatoria interviene in relazione ai progetti di legge vertenti su un delle materie che la Costituzione o gli statuti speciali attribuiscono alla competenza regionale. È per questa via, sulla scorta di una proposta di legge presentata dall'onorevole Mario Pepe, presidente della Commissione parlamentare per le questioni regionali — se la modificazione verrà adottata — che si giungerà ad un superamento della discrasia fra le norme regolamentari di Camera e Senato, superamento che consentirà alla Commissione parlamentare per le questioni regionali di esercitare pienamente la propria funzione consultiva.

Nella proposta di legge a suo tempo presentata dall'onorevole Mario Pepe era contenuta anche una seconda modificazione, relativa alla possibilità di trasformare in norma regolamentare la prassi, già adottata, in base alla quale il Governo è solito trasmettere alla Commissione per le questioni regionali gli atti relativi al controllo da esso esercitato sulla legislazione regionale.

La Giunta per il regolamento non ha ritenuto che tale seconda proposta, volta a trasformare la prassi in una norma regolamentare, dovesse essere accolta, rinviando la sua eventuale approvazione ad una disposizione legislativa ordinaria.

Il documento all'esame dell'Assemblea prevede, infine, una disposizione transitoria, essendo inteso che la nuova funzione consultiva generale in ordine al procedimento legislativo, in capo alla Commissione parlamentare per le questioni regionali, entra in vigore, per i provvedimenti legislativi, a partire dalla data di appro-

vazione dell'attuale modificazione. Ciò significa che non si applica ai provvedimenti già depositati.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Tassone.

MARIO TASSONE, Relatore. Non ho molto da aggiungere a quanto ha già detto la collega Signorino, anche se mi preme osservare che l'attuale legislatura verrà ricordata come una fase molto importante per le modifiche sostanziali apportate al regolamento. I colleghi ricorderanno che l'aula di Montecitorio ha modificato, nel gennaio di quest'anno, alcuni articoli del regolamento relativi al procedimento legislativo ed altri di uguale importanza.

La proposta in esame, riferita agli articoli 102 e 154, è anch'essa significativa perché legata al ruolo fondamentale della Commissione parlamentare per le questioni regionali, sia per quanto riguarda la sua composizione, sia per quanto riguarda le sue attribuzioni, che traggono origine direttamente dalla Costituzione. Tra l'altro, questo è l'unico organo parlamentare bicamerale la cui funzione sia prevista dalla Costituzione e le cui competenze siano attribuite dai regolamenti della Camera e del Senato, oltre che dalla legge ordinaria.

Lo spirito della proposta è quello di armonizzare fra loro i regolamenti di Camera e Senato. Infatti l'articolo 40, comma 9, del regolamento del Senato attribuisce alla Commissione una funzione consultiva generale e obbligatoria nel procedimento legislativo — come osservava l'onorevole Signorino — in relazione ai progetti di legge vertenti su una delle materie che la Costituzione o gli statuti speciali adottati con legge costituzionale attribuiscono alla competenza regionale.

La Giunta ha deliberato di presentare all'Assemblea la proposta di aggiungere all'articolo 102 del regolamento il comma 3, recependo così quanto contenuto nella proposta presentata dall'onorevole Mario Pepe. La Giunta per il regolamento ha ritenuto invece di non dover dare un assenso sull'altra proposta dell'onorevole

Pepe, volta a prevedere che la Commissione esamini periodicamente gli atti del Governo relativi alla legislazione regionale. Ciò anche perché, signor Presidente, questa previsione non è contenuta nel regolamento del Senato e siccome noi dobbiamo andare verso un'armonizzazione tra quel regolamento e quello della Camera, questa previsione avrebbe comportato alcuni squilibri. Peraltro, si è rilevato che sin dal 1975 il Governo è solito trasmettere alla Commissione gli atti relativi al controllo da esso esercitato sulla legislazione regionale, per cui vi è già una prassi consolidata.

Abbiamo anche voluto accertare se, per quanto riguarda questo aspetto, vi fosse qualche proposta di modifica del regolamento presso l'altro ramo del Parlamento; avendo ottenuto una risposta negativa, abbiamo stralciato la seconda proposta dell'onorevole Mario Pepe (di cui al comma 4 del suo progetto). Proponiamo quindi l'accoglimento del comma 3 e, per quanto riguarda l'articolo 154, così come ricordava l'onorevole Signorino, del comma 6.

Per i motivi illustrati anch'io esprimo un parere favorevole, raccomandando l'approvazione della proposta al nostro esame.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Armaroli. Ne ha facoltà.

PAOLO ARMAROLI. Signor Presidente, pochissime parole soltanto per motivare il consenso del gruppo di alleanza nazionale al documento II, n. 29. In pratica, come hanno testé ricordato gli onorevoli Signorino e Tassone, relatori sul provvedimento, oltre l'aggiunta di un sesto comma all'articolo 154, disposizione transitoria, si prevede l'inserimento all'articolo 102 del nostro regolamento di un comma ulteriore con il quale si introduce una sorta di procedimento rinforzato per i provvedimenti di rilevanza e di interesse regionale; procedimento rinforzato nel senso che d'ora in poi, qualora — come il gruppo di alleanza nazionale si augura — la proposta di modifica del regolamento vada a buon

fine e sia accolta dall'Assemblea di Montecitorio, si prevede un parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Il consenso di alleanza nazionale è dovuto sia al fatto che in questo caso si realizza un corretto adeguamento alla normativa regolamentare dell'altro ramo del Parlamento, sia soprattutto al fatto che questa modifica regolamentare in un certo senso rappresenta una puntuale attuazione di quel modello di Stato regionale voluto dai padri fondatori della Costituzione che, se non mi illudo, getta una sorta di ponte — per carità, « ponticino » — verso quel modello federale nei confronti del quale alleanza nazionale non solo non è contraria, ma è pienamente favorevole. Ciò soprattutto se, quando sarà il momento e quando ce ne saranno le condizioni, le eventuali spinte centrifughe, consistenti in un iperregionalismo che arrivi fino ad un federalismo compiuto, saranno compensate da spinte centripete, rappresentate dal principio che tutti gli organi elettivi abbiano un loro governo eletto direttamente dal popolo. Per essere chiari, è una questione di cui abbiamo parlato un momento fa per la cosiddetta norma anti-ribaltone — l'elezione popolare diretta del presidente della regione — ma, in questo caso c'entra anche, onorevole Calderisi, la questione relativa all'elezione popolare diretta del Capo dello Stato.

In questo equilibrio di eventuali spinte centrifughe, compensate dalle spinte centripete, si trova la filosofia dello Stato regionale, e questo provvedimento, sia pur di portata ridotta, prevedendo un procedimento rinforzato — come dicevo un momento fa — va nel senso di favorire una puntuale attuazione dello Stato regionale perché consente un più compiuto ed analitico esame delle proposte di legge regionali e, quindi, anche l'espressione del parere da parte della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Per questi motivi, alleanza nazionale esprime il suo voto favorevole al provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

(Repliche dei relatori — Doc. II, n. 29)

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Signorino.

ELSA SIGNORINO, *Relatore*. Rinuncio alla replica.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Tassone.

MARIO TASSONE, *Relatore*. Anch'io rinuncio alla replica.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Discussione del documento: Proposta di modificazione degli articoli 12 e 62 del Regolamento (prerogative parlamentari concernenti l'autonomia amministrativa e l'immunità della sede della Camera) (Doc. II, n. 31) (ore 20,22).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del documento: Proposta di modificazione degli articoli 12 e 62 del Regolamento (prerogative parlamentari concernenti l'autonomia amministrativa e l'immunità della sede della Camera).

(Contingentamento tempi discussione generale — Doc. II, n. 31)

PRESIDENTE. Avverto che, a seguito della riunione del 25 novembre scorso della Conferenza dei presidenti di gruppo, si è provveduto, ai sensi dell'articolo 24, commi 7 e 9, del regolamento, all'organizzazione dei tempi per l'esame del documento. Il tempo riservato alla discussione generale è così ripartito:

relatore: 30 minuti;

richiami al regolamento: 10 minuti;

interventi a titolo personale: 1 ora e 5 minuti (con il limite massimo di 16 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato);

gruppi: 4 ore e 20 minuti.

Il tempo a disposizione dei gruppi è ripartito nel modo seguente:

democratici di sinistra-l'Ulivo: 36 minuti;

forza Italia: 33 minuti;

alleanza nazionale: 33 minuti;

popolari e democratici-l'Ulivo: 33 minuti;

lega nord per l'indipendenza della Padania: 32 minuti;

UDR: 31 minuti;

rinnovamento italiano: 31 minuti;

comunista: 31 minuti.

Il tempo a disposizione del gruppo misto, pari a 35 minuti, è ripartito tra le componenti politiche costituite al suo interno nel modo seguente:

verdi: 9 minuti; rifondazione comunista: 8 minuti; CCD: 8 minuti; socialisti-democratici italiani: 5 minuti; minoranze linguistiche: 3 minuti; la rete: 2 minuti.

(Discussione sulle linee generali — Doc. II, n. 31)

PRESIDENTE. Ricordo che, a norma dell'articolo 16, comma 3-bis, del regolamento, nel corso della discussione ciascun deputato potrà presentare una sola proposta di principi e criteri direttivi per la riformulazione del testo della Giunta. Le proposte di principi e criteri direttivi saranno esaminate ai sensi dell'articolo 16, commi 3-bis e 3-ter.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

In sostituzione dei relatori, che hanno comunicato di non poter intervenire, ha

facoltà di parlare l'onorevole Tassone, componente della Giunta per il regolamento.

MARIO TASSONE, *Relatore f.f.* Signor Presidente, intendo richiamarmi alla relazione scritta dei relatori Deodato, Grimaldi e Lembo. Devo però far rilevare che questo provvedimento è importante e molto significativo e vorrei che i colleghi ponessero attenzione alla relazione a cui mi sono richiamato che è molto dettagliata ed illustra il senso delle modifiche che sono state proposte agli articoli 12 e 62 del regolamento.

Quando parliamo di autonomia amministrativa e di immunità della sede, parliamo di quelle particolari prerogative proprie degli organi costituzionali (Camera dei deputati, Senato della Repubblica e Presidenza della Repubblica). Il regolamento della Camera ha la potestà di specificare i termini sia dell'autonomia amministrativa che dell'immunità della sede. C'era un vuoto, signor Presidente, sotto questo aspetto ed ora si provvede ad una specificazione delle garanzie previste a tutela degli organi costituzionali, in questo caso della Camera dei deputati.

Nella relazione si dà conto di una serie di riflessioni, di studi compiuti da parte degli onorevoli Deodato, Grimaldi e Lembo, ai quali mi richiamo.

Quando verranno prese in esame nello specifico le proposte di modifica degli articoli 12 e 62, i colleghi potranno dare atto della loro portata. Ogni parola delle proposte è stata approfonditamente studiata e valutata da parte della Giunta, alla luce del nostro regolamento, della Costituzione ed anche delle norme esistenti in materia negli altri paesi di democrazia avanzata. Ecco perché, signor Presidente, nel rimettermi per il resto alla relazione scritta, che ho definito — e lo ribadisco — di vasta portata, raccomando l'approvazione delle modifiche proposte agli articoli 12 e 62 del regolamento.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Armaroli. Ne ha facoltà.

PAOLO ARMAROLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, come dicevano i maestri del diritto costituzionale, i due rami del Parlamento sono organi sovrani: ecco, le modifiche agli articoli 12 e 62 del nostro regolamento sono un corollario di questa sovranità parlamentare, sotto alcuni profili particolari. Esse riguardano, infatti, le prerogative concernenti l'autonomia amministrativa e l'immunità della sede della Camera.

Come ricordava opportunamente l'onorevole Tassone, tali modifiche sono state esaminate con cura nel corso di varie sedute della Giunta per il regolamento ed il gruppo di alleanza nazionale preannuncia un voto favorevole su di esse.

Tralasciando alcuni aspetti generali che riguardano l'articolo 12, intendo sottolineare il contenuto della proposta di modifica dell'articolo 62, che è una puntualizzazione, se si vuole pedante, ma opportuna, della cosiddetta immunità di sede. Il testo proposto, ai commi 2, 3 e 4, recita quanto segue: «La forza pubblica, compresa la polizia giudiziaria, non può accedere alle Aule della Camera, delle Giunte o delle Commissioni se non per ordine del Presidente della Camera e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta. Per le Aule degli organi parlamentari bicamerali, l'ordine è dato dal Presidente della Camera d'intesa con il Presidente del Senato.

La forza pubblica, compresa la polizia giudiziaria, non può accedere alla sede della Camera, né ad alcun locale in cui abbiano sede organi e uffici della Camera medesima o che sia comunque nella disponibilità di essa, se non per ordine o previa autorizzazione del Presidente. Non può accedere a locali nei quali abbiano sede organi parlamentari bicamerali, se non per ordine o previa autorizzazione data dal Presidente della Camera d'intesa con il Presidente del Senato.

Gli atti e i provvedimenti di enti e organi estranei alla Camera, la cui esecuzione debba aver luogo all'interno di sedi o locali della Camera medesima o che comunque abbiano ad oggetto tali sedi o locali ovvero documenti, beni o attività di

essa, non possono in alcun modo essere eseguiti se non previa autorizzazione del Presidente, che ne valuta gli effetti sulle attività istituzionali della Camera ».

Si tratta di una precisazione, magari pedantesca ma opportuna, relativa all'immunità di sede. In seno alla Giunta per il regolamento tutti i gruppi parlamentari, senza eccezione alcuna, hanno convenuto sull'opportunità di riaffermare la sovranità parlamentare contro ogni possibile interferenza estranea.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Calderisi. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE CALDERISI. Signor Presidente, mi sia consentito di esprimere il mio forte dissenso non sul testo e sulla relazione presentati, che condivido pienamente, ma rispetto al modo in cui la Camera sta affrontando questioni di così grande rilevanza quali la disciplina dell'autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, dell'autodichia sugli atti di amministrazione interna, dell'immunità della sede. Si tratta di questioni delicatissime, di grande rilevanza, e affrontarle in questo modo credo sia...

PRESIDENTE. Una forzatura.

GIUSEPPE CALDERISI. ...un atto di leggerezza che ritengo poco perdonabile. Mi riferisco, evidentemente, non al collega Tassone, che ha supplito all'assenza dei tre relatori, ma al fatto che il dibattito si svolga in assenza di questi ultimi.

PRESIDENTE. Faccio presente che i relatori hanno comunicato, non so se lo abbiano promesso, che interverranno per completare quel che ha già esposto egregiamente l'onorevole Tassone.

GIUSEPPE CALDERISI. Forse, allora, era meglio non discutere adesso ma quando saranno presenti i relatori e qualche altro deputato.

PAOLO ARMAROLI. A babbo morto!

GIUSEPPE CALDERISI. Lo ripeto, si tratta di una questione molto rilevante e significativa perché riguarda una disciplina direttamente connessa con l'articolo 64, comma 1, della Costituzione. Tale disposizione stabilisce che ciascuna Camera adotta il proprio regolamento, così prevedendo un potere di autoorganizzazione, proprio di un organo costituzionale, che comprende sia la disciplina della propria amministrazione, in senso non soltanto soggettivo ma anche oggettivo, sia l'applicazione delle norme stabilite in tale ambito e l'esecuzione degli atti conseguenti, sia la giurisdizione sugli atti medesimi, in quanto presuppongano l'applicazione delle norme poste dall'organo stesso in regime di autonomia.

Non mi soffermerò sull'articolo 62, lo ha già fatto il collega Armaroli. Svolgerò soltanto due osservazioni, la prima sull'articolo 12 e la seconda per motivare la presentazione da parte mia di una proposta emendativa su un aspetto che mi sembra ancora carente.

Desidero anzitutto sottolineare, in senso positivo, la proposta di modifica dell'articolo 12, comma 3, lettera c). Leggo testualmente: « L'Ufficio di Presidenza adotta i regolamenti e le altre norme concernenti: ... c) l'ordinamento degli uffici e i compiti ad essi attribuiti, determinando altresì le attività il cui svolgimento può essere affidato a soggetti estranei alla Camera, in quanto non direttamente strumentali all'esercizio delle funzioni parlamentari ».

Si tratta di una formulazione molto importante e valida: si è fatta una distinzione, che desidero risulti sui resoconti, fra i compiti degli uffici, che come tali sono direttamente strumentali all'esercizio delle funzioni parlamentari, e le attività. L'Ufficio di Presidenza potrà valutare se talune attività possano eventualmente essere svolte e affidate a soggetti estranei alla Camera, in quanto non direttamente strumentali all'esercizio delle funzioni parlamentari.

Signor Presidente, la Giunta ha discusso a lungo sulla lettera c) citata e credo che tale formulazione — lo ripeto —

sia la migliore possibile. In relazione a ciò, a mio avviso, sorge però un problema, perché facciamo riferimento alla possibilità di affidare alcune attività a soggetti estranei alla Camera; si tratta del problema della testimonianza, che gli articoli 12 e 62 nel testo attuale non risolvono.

Mi spiego con degli esempi: se vengono affidate in appalto a ditte esterne le funzioni di revisione dei computer dei deputati, oppure le pulizie, può evidentemente capitare che gli addetti vengano in contatto con materiali e documentazioni che attengono alle attività dei parlamentari. Si tratta di una questione molto delicata, perché questo personale, che non è dipendente dalla Camera, potrebbe essere chiamato a testimoniare dalla magistratura: ritengo quindi che vada prevista una tutela in relazione a quanto notavo, per cui deve essere inserita — non so se nell'articolo 62 oppure nell'articolo 12 — una norma al riguardo. Personalmente, ho presentato una proposta emendativa riferita all'articolo 62, comma 4, anche se probabilmente il riferimento più adeguato è invece all'articolo 12. Non si tratta, comunque, di una questione di collocazione; mi auguro piuttosto che la Giunta voglia approfondire questo aspetto, perché, ripeto, credo vada considerata l'inclusione fra gli atti e i provvedimenti di enti e organi estranei alla Camera che non possono essere in alcun modo eseguiti, se non previa autorizzazione del Presidente, anche di quelli che siano, in qualunque modo, connessi con l'esercizio delle funzioni parlamentari.

Credo dunque che questa lacuna vada colmata, perché tra gli atti e i provvedimenti di enti e organi estranei alla Camera che non possono essere eseguiti se non previa autorizzazione del Presidente vanno inseriti non solo i provvedimenti la cui esecuzione debba avere luogo all'interno di sedi o locali della Camera medesima, o che comunque abbiano ad oggetto tali sedi o locali, ma anche i documenti sull'attività della stessa. Mi riferisco, per esempio, al caso di un funzionario che abbia portato documentazione della Camera presso il suo domi-

cilio: credo che giustamente lo stesso venga tutelato; mi sembra, però, che l'aspetto mancante riguardi la copertura dell'ambito che indicavo, relativo al personale estraneo alla Camera, che evidentemente può essere chiamato a testimoniare. Dobbiamo dunque preoccuparci di tale ipotesi, perché il personale addetto alla pulizia o alla revisione dei computer od ancora i tappezzieri...

MARIO TASSONE, *Relatore f.f.* Non svolgono, però, un'attività strumentale.

GIUSEPPE CALDERISI. Sì, svolgono attività non strumentali ma, pure in questo ambito, possono venire a conoscenza dei documenti e dei *file* che si trovano sulle scrivanie e nei computer dei parlamentari. Pertanto, si deve prevedere una norma di cautela, come l'osservanza del dovere di riservatezza; va previsto, per esempio, che, quando si stipula un contratto, la ditta incaricata sia tenuta all'osservanza della riservatezza. Questo va anzi previsto per tutti i contratti e saranno necessarie norme specifiche che l'Ufficio di Presidenza dovrà definire affinché vi siano garanzie a tale riguardo.

Si tratta, come vedete, di aspetti molto delicati: personalmente, ne ho affrontato uno, anche perché credo che gli altri siano stati felicemente risolti nel documento della Giunta. Tuttavia, visto che vi sono stati esempi recenti, o anche meno recenti, di tentativi della magistratura di avere accesso senza autorizzazione nei locali della Camera oppure di avere accesso a documenti, si pongono questioni molto delicate ed affrontarle nel contesto che i presenti possono constatare non credo corrisponda ad un livello adeguato all'importanza dei problemi.

Ho dunque presentato la proposta emendativa cui ho fatto riferimento e, ripeto, non sono affezionato a dove la si debba collocare: credo, comunque, che anche questo aspetto debba trovare una soluzione e mi auguro che la Giunta possa individuare quella più idonea.

PRESIDENTE. Onorevole Calderisi, anch'io concordo sul fatto che temi come

questi dovrebbero avere ospitalità in tempi e modi diversi, tra l'altro perché, alla fine di una seduta come questa, anche i più resistenti non hanno la possibilità di prestare tutta l'attenzione necessaria, mentre altri provvedono diversamente ad essere disattenti! Tuttavia, una volta che è stato stabilito un calendario, siamo tenuti a rispettarlo e, semmai, sarà cura della Presidenza fare in modo che la delicatezza dei temi trovi ascolti coerenti.

Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

MARIO TASSONE. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIO TASSONE. Signor Presidente, l'onorevole Calderisi ha fatto un ragionamento interessante, che avremo modo di riprendere anche con i relatori, che stasera sono assenti, e di approfondire in tutti i suoi risvolti. Tutti abbiamo colto il significato di questa proposta di modifica. Voglio ricordare che vi è stato un incendio drammatico a palazzo Theodoli.

PRESIDENTE. Ha coinvolto anche il mio studio.

MARIO TASSONE. Anche durante quella vicenda ci siamo posti il problema della presenza di estranei, del magistrato...

PRESIDENTE. ...della polizia.

MARIO TASSONE. Abbiamo anche accelerato i nostri lavori in seno alla Giunta per il regolamento, proponendo alcune importanti modifiche. Alcune situazioni erano tutelate in base a consuetudini: vi era una prassi, ma non vi era una regolamentazione specifica. Le nostre proposte disciplinano, quindi, un aspetto che era acquisito sul terreno della consuetudine e credo che ciò sia molto importante e significativo.

Quello dei rapporti con persone esterne è un argomento molto delicato, come ricordava l'onorevole Calderisi, di cui abbiamo discusso a lungo. Se nel corso del dibattito in Assemblea si apporgerà un miglioramento al testo, ben venga. Nella Giunta per il regolamento abbiamo esaminato tutti i casi, o per lo meno eravamo convinti di averli previsti tutti, ma se ve ne sono ulteriori da affrontare, credo che i relatori saranno d'accordo e che l'Assemblea dimostrerà attenzione nei confronti del nostro lavoro e delle proposte che ci siamo permessi di formulare.

PRESIDENTE. La ringrazio per l'integrazione e per la disponibilità all'esame di una tematica così importante.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Modifica nella composizione del Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente della Camera, in data 12 dicembre 1998, ha chiamato a far parte del Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato il deputato Enrico Cavaliere, in sostituzione del deputato Domenico Comino, dimissionario.

Per la risposta ad uno strumento del sindacato ispettivo (ore 20,40).

MARIO TASSONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIO TASSONE. Signor Presidente, qualche giorno fa ho presentato un'interpellanza per conoscere dal Governo lo stato di avanzamento dello studio per una modifica dei servizi segreti del nostro paese. Ricordo che in precedenza l'Assemblea aveva approvato un atto di indirizzo

per sollecitare il Governo ad adottare immediatamente gli strumenti per una modifica dei servizi segreti.

Le ultime vicende di Ocalan e dei panettoni hanno confermato un'assenza dei servizi segreti. Ritengo che in questi termini mantenere una struttura che pesa moltissimo sul contribuente, anche sul piano economico, non serva a nessuno.

Chiedo quindi, signor Presidente, che il Governo sia sollecitato a dare tempestiva risposta alla mia interpellanza. Il Governo dovrebbe venire in aula anche perché è inadempiente rispetto all'atto di indirizzo che ho ricordato, che fu approvato con il suo consenso. A questo punto mi sembra sia trascorso molto tempo ed una situazione del genere non è più sostenibile.

PRESIDENTE. La Presidenza conviene sull'importanza del tema trattato, la cui attualità è stata negli ultimi tempi ancora più accentuata. In considerazione del periodo già trascorso la Presidenza interesserà senz'altro il Governo al fine di ottenere una rapida risposta.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Martedì 15 dicembre 1998, alle 10:

1. — Interpellanze e interrogazioni.

(ore 15).

2. — *Discussione del documento in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione:*

Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del deputato Parenti (Doc. IV-ter, n. 54/A).

— *Relatore:* Abbate.

3. — *Seguito della discussione dei progetti di legge:*

S. 932 — Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico (*Approvato dal Senato*) (4754);

GAMBALE: Modifica all'articolo 2 del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437, concernente i docenti supplenti nei conservatori di musica (1366);

GARRA: Istituzioni di graduatorie nazionali ad esaurimento dei concorrenti idonei nei concorsi per la scuola (1545);

FERRARI: Norme in materia di espletamento dei concorsi a cattedra negli istituti di istruzione secondaria (1906);

DE MURTAS ed altri: Norme per il reclutamento dei docenti della scuola (2414);

BONO e NAPOLI: Modifica al comma 28 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in materia di requisiti per la partecipazione ai corsi di abilitazione all'insegnamento (2502);

PISCITELLO ed altri: Istituzione di corsi speciali per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola materna e nella scuola secondaria di primo e secondo grado (2505);

POLI BORTONE: Istituzione di corsi speciali per l'abilitazione all'insegnamento nella scuola materna e nella scuola secondaria (2626);

VIGNALI: Nuove norme in materia di arruolamento del personale docente delle scuole statali di ogni ordine e grado (2755);

BONO ed altri: Istituzione di corsi provinciali per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola materna e nella scuola secondaria di primo e secondo grado (3047);

NAPOLI ed altri: Istituzione di corsi di formazione per il conseguimento del-

l'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado (3059);

GAZZARA ed altri: Istituzione di corsi per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento riservati al personale della scuola non di ruolo (3124);

SAONARA: Nuove norme in materia di reclutamento del personale docente delle scuole statali di primo e secondo grado (3277);

GNAGA ed altri: Norme per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria (3450);

LUCCHESI ed altri: Disposizioni in materia di reclutamento del personale dei conservatori di musica (4082);

APREA ed altri: Disposizioni in materia di organici funzionari e di reclutamento del personale della scuola (4983).

— Relatori: Ricci, per la maggioranza; Gazzara, di minoranza.

4. — Seguito della discussione del disegno di legge:

S. 130-160-445-1697-2545 — Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la

tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a l'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri (*Approvato dal Senato, modificato dalla Camera e nuovamente modificato dal Senato*) (4626-B).

— Relatori: Serafini, per la II Commissione, e Leccese, per la III Commissione.

5. — Seguito della discussione del disegno di legge:

S. 2969 — Ratifica ed esecuzione del Trattato sul diritto dei marchi e del Regolamento di esecuzione, fatti a Ginevra il 27 ottobre 1994 (4881).

— Relatore: Niccolini.

La seduta termina alle 20,45.

IL CONSIGLIERE CAPO
DEL SERVIZIO STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. PIERO CARONI

Licenziato per la stampa alle 23.